

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 11, paragrafo 5, e ai fini dell'attuazione dell'articolo 12 della legge sulla metrologia (Uradni List RS [Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia] n. 26/05 – testo ufficiale consolidato) il ministro dello Sviluppo economico e della tecnologia emana quanto segue:

NORME
sui requisiti metrologici per i manometri per pneumatici

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Contenuto)

(1) Le presenti norme stabiliscono i requisiti metrologici e tecnici che devono essere soddisfatti dai manometri per pneumatici (di seguito "manometri a pressione"), il metodo della loro marcatura e le procedure di valutazione e verifica della conformità applicabili:

- nelle stazioni di servizio, nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in altri luoghi pubblici per garantire la sicurezza tecnica dei veicoli;
- negli impianti per l'esecuzione dei controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- nei locali delle officine di riparazione di pneumatici o delle officine di autoveicoli e dei loro rimorchi;
- nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, in cui i diritti o gli obblighi delle entità sono decisi sulla base di misurazioni della pressione degli pneumatici.

(2) Le presenti norme sono emanate ai sensi della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Articolo 2
(Procedura d'informazione e clausola di reciproco riconoscimento)

(1) Le presenti norme sono emanate ai sensi della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(2) Le disposizioni delle presenti norme non si applicano ai prodotti che, in conformità alla legislazione nazionale che garantisce un livello equivalente di tutela dell'interesse pubblico, come determinato nella legislazione della Repubblica di Slovenia, sono legalmente:

- fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia, oppure
- fabbricati nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono altresì firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(3) Le presenti norme sono attuate conformemente al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

Articolo 3 (Definizioni)

(1) Ai sensi delle presenti norme si intendono per:

"pressione dello scartamento p_e ": la differenza tra la pressione assoluta e la pressione assoluta dell'atmosfera. La pressione dello pneumatico è la differenza di pressione tra l'aria dello pneumatico e l'atmosfera ed è quindi la medesima della pressione nel manometro;

"quantità di influenza": una quantità che non è la pressione misurata ma che influenza il risultato della misurazione;

"disturbo": una quantità che influenza un valore entro i limiti di cui alla prescrizione appropriata, ma al di fuori delle condizioni di funzionamento nominali specificate del manometro. Una quantità di influenza è un'interferenza se per tale grandezza d'influenza non sono specificate le condizioni di funzionamento nominali;

"condizioni di esercizio nominali": i valori della pressione misurata e delle quantità che influenzano le normali condizioni di funzionamento di un manometro;

"ambiente climatico": le condizioni in cui possono essere utilizzati i manometri;

"EMA": errore massimo ammissibile;

"manometri di pressione pneumatici": strumenti per misurare la pressione degli pneumatici, che comprendono tutti gli elementi del collegamento della valvola dello pneumatico al display del dispositivo compreso;

"isteresi": la differenza tra le letture del manometro laddove la medesima pressione, salvo per le pressioni ai limiti inferiori e superiori dell'intervallo di misura, sia ottenuta aumentando o diminuendo la pressione;

"dispositivo di predisposizione": un dispositivo che consente di selezionare il valore target della pressione e che interrompe automaticamente il processo di riempimento/scarico dello pneumatico al raggiungimento di tale valore target;

"dispositivi fissi": manometri in cui i componenti di misura e il dispositivo di visualizzazione sono fissi;

"dispositivi portatili": manometri in cui i componenti di misura e il dispositivo di visualizzazione sono portatili;

"dispositivi manuali": manometri in cui i componenti di misura e il dispositivo di visualizzazione sono manuali;

"manometri elettronici": manometri con una o più parti elettroniche nella catena di misurazione;

"manometri meccanici": manometri senza parti elettroniche nella catena di misurazione.

II. REQUISITI METROLOGICI E TECNICI

Articolo 4 (Principi generali)

(1) I manometri forniscono un livello di protezione metrologica talmente elevato che le parti interessate dalla misurazione possono essere sicure del risultato della misurazione, e sono progettati e fabbricati con un elevato livello di qualità per quanto concerne la tecnologia di misurazione e la sicurezza dei dati di misurazione.

(2) Le soluzioni adottate per soddisfare i requisiti delle presenti norme tengono conto dell'uso previsto dei manometri e di qualsivoglia prevedibile uso improprio dei manometri.

(3) I manometri sono progettati in modo tale che sia possibile effettuare le ispezioni e le prove di cui alle presenti norme.

(4) Ai fini delle presenti norme si applica la seguente classificazione dei manometri:

- categoria 1: dispositivi fissi;
- categoria 2: dispositivi portatili;
- categoria 3: dispositivi manuali.

(5) A seconda del tipo di sensore di pressione e del dispositivo di visualizzazione utilizzato, i manometri, ai fini del presente norme, sono suddivisi in:

- manometri elettronici;
- manometri meccanici.

Articolo 5 (EMA)

(1) In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di interferenze, l'errore di misurazione nelle procedure di valutazione e di verifica della conformità non supera il valore dell'EMA.

(2) Gli EMA per le pressioni misurate sono riportati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2.

Tabella 1

Pressione misurata (kPa)	EMA in kPa		
	Temperatura ambiente (T_{amb})		
	inferiore a 15 °C	da 15 °C a 25 °C	superiore a 25 °C
≤ 400	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 8$	8	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 8$
da > 400 a	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 16$	16	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 16$
≤ 1000	$0,5 \times (15 - T_{amb}) + 25$	25	$0,5 \times (T_{amb} - 25) + 25$
1000			

Tabella 2

Pressione misurata (bar)	EMA in bar		
	Temperatura ambiente (T_{amb})		
	inferiore a 15 °C	da 15 °C a 25 °C	superiore a 25 °C
≤ 4	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,08$	0,08	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,08$
> 4 a ≤ 10	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,16$	0,16	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,16$
> 10	$0,005 \times (15 - T_{amb}) + 0,25$	0,25	$0,005 \times (T_{amb} - 25) + 0,25$

Articolo 6 (Errore di isteresi)

(1) L'errore di isteresi nei manometri non deve superare il valore assoluto dell'EMA di cui rispettivamente alla tabella 1 o alla tabella 2 dell'articolo 5, indicato nella colonna "da 15 °C a 25 °C".

(2) Il requisito di cui al primo paragrafo del presente articolo si applica solo ai manometri progettati per misurare anche la pressione di caduta durante l'uso normale.

Articolo 7
(Reimpostazione del display a zero)

(1) Se il manometro mostra zero, la lettura effettiva deve essere compresa nell'EMA o il manometro non deve mostrare un valore inferiore al valore più basso della pressione misurata.

(2) Alla pressione atmosferica, il puntatore, entro i limiti dell'EMA, si ferma al segno zero o a un segno predeterminato che è chiaramente diverso dalle divisioni della scala.

Articolo 8
(Azzeramento)

Il manometro può essere dotato di un dispositivo di azzeramento automatico o semiautomatico.

Articolo 9
(Errore significativo)

L'errore significativo per la pressione misurata è un errore il cui valore supera l'EMA.

Articolo 10
(Condizioni di funzionamento)

(1) Per i manometri, il costruttore specifica i seguenti valori nominali per le condizioni di funzionamento:

- l'intervallo di temperatura ambiente, che deve essere compreso in un intervallo pari o superiore a – 10 °C e 40 °C;
- l'intervallo di temperatura di stoccaggio, che deve essere pari o superiore a 40 °C e 70 °C;
- posizione di lavoro, se del caso;
- l'intervallo di misura del manometro in bar o kPa;
- il livello di protezione contro l'ingresso di acqua e di particelle estranee, che deve essere almeno IP44 per uso esterno o IP31 per uso interno;
- il valore (portata) della tensione di alimentazione.

(2) Per quanto riguarda gli ambienti climatici, devono essere prese in considerazione le seguenti quantità di influenza:

- calore secco
- freddo,
- umidità satura ciclica (condensa),
- nebbia salina.

(3) Per quanto riguarda gli ambienti meccanici, il manometro deve essere progettato per essere utilizzato in luoghi con vibrazioni e urti significativi e gravi causati, ad esempio, da macchine o veicoli di passaggio o da macchine pesanti vicine, nastri trasportatori, ecc.

(4) Per quanto riguarda gli ambienti meccanici, devono essere prese in considerazione le seguenti quantità di influenza:

- vibrazioni,
- caduta libera.

(5) Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici, il manometro deve essere progettato per essere utilizzato in luoghi con disturbi elettromagnetici simili a quelli degli impianti residenziali, commerciali e industriali leggeri.

(6) I manometri alimentati dalla batteria del veicolo devono essere conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo precedente e alle prescrizioni supplementari riguardanti:

- riduzioni di tensione provocate dall'eccitazione dei circuiti del motore d'avviamento dei motori a combustione interna,
- transitori di scarico del carico che si verificano nel caso in cui una batteria scarica venga scollegata mentre il motore è in funzione.

(7) Per quanto riguarda gli ambienti elettromagnetici, devono essere prese in considerazione le seguenti quantità di influenza:

- interruzioni di tensione,
- perdite di tensione a breve termine,
- transitori di tensione sulle linee di alimentazione e/o sulle linee di trasmissione dei segnali,
- scariche elettrostatiche,
- campi elettromagnetici a radiofrequenze
- campo elettromagnetico a radiofrequenza indotto sulle linee di alimentazione e/o sulle linee di segnale,
- sovratensioni sulle linee di alimentazione e/o sulle linee di trasmissione dei segnali.

(8) Altre grandezze d'influenza di cui occorre tener conto, se del caso, sono le seguenti:

- variazioni di tensione
- variazioni di frequenza di rete
- campi magnetici a frequenza industriale
- qualsiasi altra quantità che possa influenzare significativamente l'accuratezza dello strumento di misura.

Articolo 11 (Posizione di installazione)

Una variazione della posizione nominale di installazione di $\pm 10^\circ$ non comporta una variazione della lettura di oltre il 50 % dell'EMA di cui alla tabella 1 o alla tabella 2.

Articolo 12 (Norme per il test e la determinazione degli errori)

La conformità ai requisiti di cui agli articoli 10 e 11 delle presenti norme è verificata per ogni quantità di influenza pertinente. I requisiti si applicano quando ogni singola quantità di influenza è utilizzata e il suo effetto è valutato separatamente e le altre quantità di influenza sono mantenute relativamente costanti a condizioni normali.

Articolo 13
(Durabilità)

(1) I manometri sono progettati per mantenere una stabilità ragionevole delle loro proprietà metrologiche per un periodo di tempo, purché siano installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente in conformità delle istruzioni del fabbricante e ubicati nelle condizioni ambientali per cui sono destinati.

(2) I manometri sopportano un sovraccarico di pressione a breve termine fino al 125 % del valore massimo dell'intervallo di misura senza variazioni delle rispettive caratteristiche metrologiche.

Articolo 14
(Attendibilità)

I manometri sono progettati in modo tale da ridurre per quanto possibile l'effetto di un difetto che porterebbe a un risultato di misurazione inesatto, salvo che la presenza di tale difetto non sia evidente.

Articolo 15
(Idoneità)

(1) I manometri sono idonei all'uso previsto tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e non richiedono sforzi irragionevoli dell'utilizzatore per ottenere un risultato di misurazione corretto.

(2) I manometri sono progettati in modo tale da consentire il controllo delle operazioni di misurazione dopo che sono stati immessi sul mercato e messi in uso. Se necessario, l'utilizzatore deve disporre di attrezzature o di software speciali per il controllo come parte del manometro.

(3) Quando un manometro ha un software associato che fornisce altre funzioni oltre a quella di misurazione, il software che è fondamentale per le caratteristiche metrologiche è identificabile e non è influenzato in maniera inammissibile dal software associato.

(4) I manometri con un trasduttore sensibile all'usura meccanica sono dotati di un sistema di protezione per impedire che la pressione di alimentazione raggiunga il trasduttore di misura durante il gonfiaggio dello pneumatico.

(5) Nel caso di un manometro con dispositivo di preimpostazione, la differenza tra il valore preimpostato e il valore di pressione misurato non supera l'EMA di cui all'articolo 5 delle presenti norme.

Articolo 16
(Protezione contro la corruzione)

(1) I manometri non presentano caratteristiche atte a facilitare l'uso fraudolento, e al contempo le possibilità di uso improprio non intenzionale sono minime.

(2) Le caratteristiche metrologiche dei manometri non sono influenzate in nessun modo inammissibile dal collegamento tra esso e un altro dispositivo, da qualsivoglia elemento del dispositivo collegato o da qualsivoglia dispositivo remoto che comunichi con il manometro.

(3) Un componente hardware fondamentale per le caratteristiche metrologiche è progettato in modo tale da poter essere protetto contro il danneggiamento o l'uso improprio. Le misure di sicurezza previste consentono di dimostrare eventuali interventi effettuati.

(4) Il software che risulti fondamentale ai fini delle caratteristiche metrologiche è identificato come tale ed è mantenuto in condizioni di sicurezza.

(5) L'identificazione del software è facilmente fornita dai manometri.

(6) La prova di un intervento è disponibile almeno due anni dopo lo stesso.

(7) I dati di misura, i software fondamentali per le caratteristiche di misura e i parametri metrologicamente importanti memorizzati o trasmessi sono adeguatamente protetti contro la corruzione e l'uso improprio.

Articolo 17 (Indicazione dell'esito)

(1) L'indicazione dell'esito è effettuata attraverso un display.

(2) L'indicazione di qualsiasi esito è chiara e priva di ambiguità. È accompagnato dai marchi e dalle iscrizioni necessarie per informare l'utilizzatore del significato dell'esito. In condizioni d'uso normali, è possibile una lettura agevole del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari a condizione che non generino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate.

(3) Il risultato è visualizzato in bar o in kPa.

(4) La divisione in scala dei manometri con display analogico è pari a 10 kPa o 0,1 bar.

(5) La divisione in scala dei manometri con display digitale è pari o inferiore a 10 kPa e a 0,1 bar rispettivamente.

(6) Ai fini delle procedure di cui ai capi IV, V e VI delle presenti norme, la divisione in scala dei manometri con display digitale è pari o inferiore a 1 kPa e a 0,01 bar rispettivamente. Tale opzione non dovrebbe essere accessibile durante l'utilizzo normale del manometro.

III. INFORMAZIONI SUL MANOMETRO E INFORMAZIONI CHE ACCOMPAGNANO IL MANOMETRO

Articolo 18 (Lingua)

Le informazioni relative al manometro sono fornite in sloveno o in modo tale da garantire che tutti gli utilizzatori del manometro siano adeguatamente informati.

Articolo 19
(Indicazioni obbligatorie)

- (1) Il manometro è dotato, sulla parte anteriore o sul quadrante, dei seguenti elementi:
- simbolo della quantità visualizzata: p_e ,
 - unità di misura (bar o kPa),
 - se del caso, un segnale indicante la posizione di lavoro del manometro.
- (2) Il manometro è dotato, sul quadrante, sulla targhetta o sul manometro stesso dei seguenti elementi:
- nome, marchio registrato o marchio del fabbricante,
 - tipologia di manometro,
 - numero di serie;
 - campo di pressione,
 - intervallo di temperatura se diverso da - 25 °C / + 55 °C,
 - marchio ufficiale di omologazione del manometro.
- (3) Le marcature di cui sopra sono visibili, facilmente leggibili e indelebili in normali condizioni d'uso e non ostacolano la lettura dei risultati delle misurazioni.

Articolo 20
(Informazioni sul funzionamento)

Il manometro è accompagnato da informazioni relative al suo funzionamento. Le informazioni devono includere istruzioni per l'uso, il corretto funzionamento e qualsiasi condizione d'uso speciale.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 21
(Procedure)

- (1) La conformità del manometro ai requisiti di cui ai capi II e III delle presenti norme è confermata dall'omologazione seguita dalla verifica iniziale o dalla dichiarazione di conformità alla tipologia.
- (2) Nella procedura di omologazione del manometro, i sottoinsiemi del manometro possono essere valutati in modo indipendente e separato.

Articolo 22
(Omologazione)

- (1) Gli esami e le prove per verificare la conformità alle prescrizioni delle presenti norme nell'ambito della procedura di omologazione sono effettuati secondo le modalità e le condizioni di cui alla norma SIST EN 12645 o in un'altra modalità equivalente.
- (2) Anche gli esami e le prove per verificare la conformità alle prescrizioni delle presenti norme nell'ambito della procedura di omologazione per i software dei manometri possono essere effettuati

secondo le modalità e le condizioni di cui agli orientamenti WELMEC 7.2 dell'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (nel prosieguo: gli orientamenti WELMEC 7.2) per gli strumenti di misura a livello di rischio:

- B per il software incorporato in un manometro appositamente costruito,
- C per il software del manometro che utilizza un dispositivo universale.

(3) Il riferimento agli orientamenti WELMEC 7.2 trae fondamento dall'appartenenza dell'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale. Gli orientamenti WELMEC 7.2 in lingua inglese sono disponibili sul sito web dell'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale.

Articolo 23 (Relazioni di prova straniere)

Le relazioni di prova rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il pertinente settore di valutazione della conformità in relazione al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30) o dall'autorità competente per l'omologazione dei manometri in uno Stato membro dell'UE sono accettati e riconosciuti anche nelle procedure stabilite nel presente norme.

Articolo 24 (Verifica iniziale)

(1) Per i manometri, durante la verifica iniziale, l'errore di precisione è determinato in base alle prescrizioni dell'articolo 5 e all'errore di isteresi conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6 delle presenti norme.

(2) La determinazione dell'errore di precisione e dell'errore di isteresi è effettuata a un minimo di cinque punti distribuiti uniformemente sull'intervallo di misura del manometro.

(3) Nel determinare l'errore di isteresi, i valori di pressione decrescente sono registrati dopo che il manometro è stato sottoposto per 10 minuti a una pressione pari al valore superiore del campo di misura.

(4) L'incertezza di misura estesa del sistema di prova durante la misurazione non può superare 1/3 dell'errore massimo tollerato di cui all'articolo 5 delle presenti norme.

Articolo 25 (Dichiarazione di conformità al tipo)

Le prove per verificare la conformità alle prescrizioni delle presenti norme, effettuate dal fabbricante nell'ambito della procedura di dichiarazione di conformità al tipo di strumento di misura, sono effettuate conformemente all'articolo precedente.

V. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Articolo 26
(Verifica periodica e straordinaria)

(1) Per i manometri, durante la verifica periodica e straordinaria, l'errore di precisione è determinato conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5 delle presenti norme.

(2) La determinazione dell'errore di precisione è effettuata in un minimo di cinque punti distribuiti uniformemente sull'intervallo di misurazione del manometro.

(3) L'incertezza di misura estesa del sistema di prova a una determinata pressione misurata non può superare 1/3 dell'EMA.

Articolo 27
(Termine per la verifica periodica)

Il periodo della verifica periodica dei manometri è di un anno.

VI. EMA DEI MANOMETRI IN USO

Articolo 28
(EMA dei manometri in uso)

Gli EMA dei manometri in uso sono pari a 1,25 volte gli EMA applicabili per la verifica.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29
(Immissione sul mercato e verifica iniziale)

(1) I manometri che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, dispongono di un'omologazione valida ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i manometri (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 15/02 e 76/03), possono essere immessi sul mercato e sottoposti alla verifica iniziale ai sensi delle presenti norme fino alla scadenza dell'omologazione, purché soddisfino i requisiti delle presenti norme relativi alla verifica iniziale.

Articolo 30
(Verifiche periodiche e straordinarie)

I manometri che sono in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme e che hanno una verifica iniziale o regolare valida ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i manometri (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 15/02 e 76/03) o una verifica iniziale CEE valida o una verifica regolare ai sensi delle norme sui requisiti metrologici per i manometri che possono recare marchi e simboli CEE (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 74/01 e 79/15), possono essere sottoposti a verifiche periodiche o straordinarie ai sensi delle presenti norme, purché soddisfino i requisiti di cui alle presenti norme relativi alla verifica periodica o straordinaria.

Articolo 31
(Garanzia della conformità delle procedure di verifica dei manometri)

Le persone che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, dispongono di una decisione dell'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia in merito alla nomina per effettuare verifiche iniziali, periodiche e straordinarie dei manometri, garantiscono il rispetto delle presenti norme entro tre mesi e le accreditano entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme e ne informano l'Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia.

Articolo 32
(Scadenza delle omologazioni)

(1) Tutte le omologazioni o le decisioni relative all'omologazione preventiva obbligatoria rilasciata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme scadono così come specificato nella scheda di omologazione dello strumento di misura o entro 10 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

Articolo 33
(Validità delle norme)

(1) Le presenti norme entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

(2) Le norme sui requisiti metrologici per i manometri per pneumatici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 15/02 e 76/03) cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

(3) Le norme sui requisiti metrologici per i manometri che possono recare marchi e simboli CEE (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 74/01 e 79/15) cessano di essere di applicazione il 2 dicembre 2025.

N.
In Lubiana, in data
EVA:

Matjaž Han
Ministro dell'Economia, del turismo e dello sport